

tere mano all'opera per tradurre in atto gli studi già preparati.

CAPONE. La Camera non creda che io insista sull'argomento per farle perdere tempo. Al contrario intendo sbarazzarla per sempre dalle noie e farla finita con questa questione.

Mi perdoni perciò l'onorevole Panattoni che se riconosco le sue buone intenzioni, non posso poi essere perfettamente d'accordo con lui quanto all'opinione portata sulle cagioni vere delle proroghe e proroghe fin qui chieste dalla legge in discorso. Quelle cagioni in verità non istanno unicamente nella difficoltà di procurarsi i titoli che i domini diretti hanno potuto incontrare finora. La difficoltà, mi creda, è tutta nella legge medesima; ed unanime riconobbe ciò una Commissione che precedentemente ha esaminato la questione, perlochè dopo tale esame ne riferì alla Camera nei seguenti termini:

« In verità non si potrà mai addurre una ragione plausibile in pro di una legge la quale, mentre turba possessi incontestati e dichiara decadenza di diritti la cui legittimità è universalmente riconosciuta, non sa poi offrire ai proprietari altro scampo che d'involgersi in lunghi e dispendiosi giudizi petitoriali per l'assodamento di quei diritti che nessuno mai avrebbe potuto impugnare secondo le norme del gius comune. »

Vede dunque l'onorevole Panattoni che trattasi di fatti della legge più che di coloro i quali debbono produrre i titoli per far valere il diritto che la legge medesima volle loro conferire. Quindi ripeto che per questa parte non vi è di possibile a fare se non promuovere la misura radicale con mia gran compiacenza già promessa dall'onorevole guardasigilli, e la quale dovrebbe oramai essere un fatto compiuto secondo i voti della Camera.

Quando poi più specialmente vuoi guardare alla difficoltà accennata dall'onorevole Panattoni, pregolo di riflettere che vi è una via molto spedita, quale quella di riconoscere lo stato dei vari diritti quali il possesso giuridico li offre, salvo ai giudizi petitoriali il discutere e conoscere delle ragioni emergenti dai titoli. In ogni modo è tempo di finirla oramai, e per finirla non vi è di meglio che facultare le iscrizioni ipotecarie quali emergono dal possesso attuale, conforme ad un procedimento determinato dalla legge ed agevolissimo a studiarsi, purchè lo si voglia per davvero. Ai giudizi petitoriali poi il disfare anche queste iscrizioni se occorra, tosto si dimostri non essere il diritto fondato su giusto titolo.

L'onorevole Panattoni ha aggiunta un'altra osservazione, la quale concerne non la legge a mano, sibbene un concetto legislativo. Secondo lui sarebbe ancora da studiare se l'enfiteusi quale negli ultimi tempi la legislazione italiana la fa e quale specialmente trovata nelle leggi civili napoletane, e quale è ora secondo il *corpus iuris*, non possa formare essa stessa oggetto e materia da comprendersi nel nuovo Codice civile italiano.

Per me, dico all'onorevole Panattoni che sarei molto lieto ove ciò potesse avverarsi; ma pur troppo temo che la questione sia ormai giudicata per modo che io non ho nessuna fiducia di veder un titolo di quel nuovo Codice concernente l'enfiteusi. Quindi per farla corta con tutte tali questioni, io mi permettevo d'insistere che il guardasigilli, senza perdere più tempo in vane speranze di conciliazione ed altre, le troncasse nettamente tutte con una legge radicale e compiuta.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, si passa alla discussione dell'articolo unico.

« I termini rinnovati e prorogati a tutto l'anno 1864 colla legge del 24 maggio 1863 (n° 1271) nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia per l'affrancamento delle enfiteusi e per l'iscrizione e per la trascrizione dei relativi titoli, ed in difetto di essi, per l'introduzione del giudizio, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1865. »

Chi intende approvare questo articolo si alzi.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DEL 1865.

MARTINELLI, relatore. Ho l'onore di presentare a nome della Commissione generale del bilancio la relazione sul progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio per il primo trimestre del 1865.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROROGA DELLA LEGGE PER LA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge per la proroga di alcuni articoli della legge 7 febbraio 1864 per la repressione del brigantaggio.

La discussione generale è aperta.

Il primo iscritto è il deputato Marolda-Petilli.

MAROLDA-PETILLI. Cedo la parola all'onorevole amico deputato Greco, di cui prendo il turno.

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Michelini in che senso voglia parlare, per iscriverlo in favore o contro.

MICHELINI. Sopra.

PRESIDENTE. *Sopra* non si può, se non presenta un progetto il quale cangi il sistema della legge in discussione.

MICHELINI. Allora mi varrò dell'erronea espressione invalsa e parlerò in *merito*.

PRESIDENTE. In *merito* e *sopra* sono la stessa cosa; le ripeto pertanto che se ella non presenta un progetto che immuti il sistema della legge, la sua iscri-